

Fondazione Biotechopolo di Siena

Regolamento per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità della Fondazione «Biotechopolo di Siena»

Titolo I – Ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione delle situazioni di conflitto di interessi e di incompatibilità all'interno della Fondazione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. s) dello Statuto della Fondazione approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 maggio 2024 (di seguito denominato "Statuto"), individua i soggetti destinatari del Regolamento, elenca gli interessi che devono essere dichiarati e la modalità della loro dichiarazione, definisce le azioni da intraprendere per prevenire, individuare, monitorare e gestire le eventuali situazioni che possano comportare conflitti con l'attività istituzionale della Fondazione.

Art. 2

Destinatari

1. Il Regolamento si applica a tutti coloro (di seguito indicati come "**Soggetti**") che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nell'attività istituzionale della Fondazione, quali:

a) i dipendenti a tempo indeterminato e determinato della Fondazione, il personale che a qualsiasi titolo svolga funzioni corrispondenti o assimilabili a quelle di dipendente, inclusi coloro che operano presso la Fondazione in qualità di stagisti, tirocinanti, contrattisti o in forza di ogni altra tipologia di rapporto, nonché eventuali ed ulteriori collaboratori o consulenti, anche esterni, della Fondazione;

b) i componenti degli Organi della Fondazione di cui all'art. 11, comma 1 dello Statuto: il Consiglio, il Presidente, il Comitato Tecnico Scientifico e il Collegio dei revisori dei conti;

c) i componenti degli Organismi con funzione consultiva istituiti ai sensi dell'art. 11, comma 2 dello Statuto;

d) il Direttore scientifico ai sensi dell'art.18 dello Statuto;

e) il Direttore generale ai sensi dell'art. 19 dello Statuto;

f) i componenti dell'Organismo di Vigilanza previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 [artt. 5, comma 9 e 13, comma 2, lett. f) dello Statuto];

g) i componenti degli altri organi di vigilanza, controllo, valutazione della Fondazione.

Fondazione Biotechopolo di Siena

Titolo II – Conflitti di interessi e incompatibilità

Art. 3

Conflitto di interessi

1. La situazione di conflitto di interessi si configura quando l'attività o l'imparzialità di giudizio dei Soggetti possano essere influenzate, anche solo potenzialmente, da altri interessi in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposta la Fondazione nell'esercizio della sua attività istituzionale.

Art. 4

Obbligo di dichiarazione degli interessi

1. I Soggetti, sotto la propria responsabilità ed utilizzando il modulo allegato al presente Regolamento, dichiarano i seguenti interessi avuti negli ultimi tre anni, sia di natura diretta (in prima persona) che indiretta (che attengono a parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure a persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale) i cui ambiti possano interferire con lo svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione:

a) Rapporti di impiego, consulenza, collaborazione a qualsiasi titolo presso soggetti privati.

b) Partecipazione a comitati strategici, scientifici, direttivi di soggetti privati, indipendentemente dalla presenza o meno di un compenso.

c) Interessi finanziari, quali:

c.1) Possesso di titoli azionari, obbligazionari o qualsiasi interesse partecipato di soggetti privati.

c.2) Trasferimento di denaro in qualsiasi forma (indennizzi, indennità, emolumenti, onorari, salari, rimborsi, locazioni, sponsorizzazioni) ricevuti da soggetti privati.

c.3) Possesso di diritti derivanti da proprietà intellettuali compresi brevetti, marchi registrati, know-how e/o diritti di autore.

d) Interessi non finanziari quali la partecipazione ad associazioni, enti, organizzazioni. Sono escluse le iscrizioni a società accademiche e scientifiche.

2. Non costituiscono interesse diretto i rimborsi per le spese sostenute nel lavoro di ricerca.

3. Non costituisce, altresì, interesse diretto la partecipazione a titolo gratuito a conferenze e seminari che siano aperti al pubblico, fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per il vitto, l'alloggio e per il viaggio e l'onere per il Soggetto di dichiarare tali attività.

Fondazione Biotechopolo di Siena

Art. 5

Modalità di trasmissione delle dichiarazioni

1. La dichiarazione di cui all'articolo 4 del presente Regolamento è resa dai Soggetti, sotto la propria responsabilità, al momento dell'assunzione o all'atto del conferimento dell'incarico ed annualmente, aggiornandola prontamente ove intervengano variazioni.

2. Per i **Soggetti di cui all'articolo 2, lettera a) del presente Regolamento**, la dichiarazione è trasmessa attraverso il sistema di protocollo informatico della Fondazione all'Ufficio delle Risorse Umane ed al responsabile della Struttura di appartenenza.

Nel caso di personale responsabile di Struttura la dichiarazione è trasmessa inoltre:

- al Direttore scientifico per il personale afferente alla Direzione Scientifica;
- al Direttore generale per il personale afferente alla Direzione generale;
- al Presidente per il personale afferente agli Uffici di Presidenza.

3. Per i **Soggetti di cui all'articolo 2, lettere b), c), d), e), f) e g)** del presente Regolamento, la dichiarazione è trasmessa alla propria Struttura di riferimento nella Fondazione individuata nel Regolamento di organizzazione, la quale la acquisisce attraverso il sistema di protocollo informatico della Fondazione e la trasmette al RPCT.

Art. 6

Obblighi di astensione

1. Fermi restando gli obblighi di condotta e di astensione previsti dalla normativa vigente in ambito di conflitti di interessi, prevenzione della corruzione, incompatibilità e dalla normativa interna della Fondazione in materia di codici etici, disciplinari e di comportamento, il Soggetto si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

2. Il Soggetto si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Art. 7

3

Fondazione Biotechopolo di Siena

Strada del Petriccio e Belriguardo 35, 53100, Siena - Italia

info@biotechopolo.it

C.F. 92078010524

Fondazione Biotechopolo di Siena

Incompatibilità

1. I componenti degli Organi della Fondazione e i soggetti interessati dalle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, comunicano tempestivamente al Consiglio, al RPCT e all'OdV il verificarsi dei casi di incompatibilità che li riguardano previsti dalla legislazione vigente e dallo Statuto della Fondazione.
2. Tutti i soggetti interessati dalle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico:
 - a) All'atto del conferimento dell'incarico presentano una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità di cui al predetto decreto, la quale costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico [art. 20, commi 1 e 4, d.lgs. n. 39/2013].
 - b) Nel corso dell'incarico presentano annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al predetto decreto [art. 20, comma 2, d.lgs. n. 39/2013].
3. Le dichiarazioni di cui al comma precedente sono pubblicate nel sito istituzionale della Fondazione [art. 20, comma 3, d.lgs. n. 39/2013].

Titolo III – Disposizioni particolari per i dipendenti e personale assimilato ex articolo. 2, lettera a)

Art. 8

Obblighi di comunicazione per i dipendenti ed il personale assimilato

1. I Soggetti di cui all'articolo 2, lettera a) del presente Regolamento nell'esercizio delle loro funzioni comunicano tempestivamente i casi di astensione dalle attività al responsabile della Struttura di appartenenza.
2. Nel caso di personale responsabile di Struttura la comunicazione è trasmessa:
 - al Direttore scientifico per il personale afferente alla Direzione Scientifica;
 - al Direttore generale per il personale afferente alla Direzione generale;
 - al Presidente per il personale afferente agli Uffici di Presidenza.

Art. 9

Decisione sui conflitti di interessi

4

Fondazione Biotechopolo di Siena

Strada del Petriccio e Belriguardo 35, 53100, Siena - Italia

info@biotechopolo.it

C.F. 92078010524

Fondazione Biotechopolo di Siena

1. Sul conflitto di interessi e sull'astensione decide il responsabile della Struttura di appartenenza, che adotta gli atti conseguenti comunicando per iscritto le proprie valutazioni e motivazioni all'interessato, all'Ufficio Risorse Umane, al RPCT, all'OdV e:

- al Direttore scientifico per il personale afferente alla Direzione scientifica;
- al Direttore generale per il personale afferente alla Direzione generale;
- al Presidente per il personale afferente agli Uffici di Presidenza,

ciascuno dei quali, per il proprio ambito di responsabilità, informa tempestivamente il Consiglio.

2. Nel caso in cui la situazione di conflitto riguardi personale responsabile di Struttura, sulla stessa decide:

- il Direttore scientifico per il personale afferente alla Direzione scientifica;
- il Direttore generale per il personale afferente alla Direzione generale;
- il Presidente per il personale afferente agli Uffici di Presidenza,

ciascuno dei quali comunica per iscritto le proprie valutazioni e motivazioni all'interessato, all'Ufficio Risorse Umane, al RPCT, all'OdV ed informa tempestivamente il Consiglio.

Art. 10

Criteri di valutazione e diritto al contraddittorio

1. La valutazione della rilevanza dell'interesse in conflitto con l'attività istituzionale della Fondazione è effettuata considerando in concreto:

a) la natura dell'interesse;

b) la possibilità di interferenza dell'interesse dichiarato sull'attività istituzionale svolta dal Soggetto nell'ambito della Fondazione;

c) ruolo effettivamente svolto dal Soggetto, tenuto conto del livello di discrezionalità, anche di tipo tecnico, dell'attività svolta;

d) il legame temporale, come evidenziato all'articolo 4 del presente Regolamento.

2. L'esito della valutazione è preceduto dal contraddittorio con il Soggetto interessato, il quale ha diritto di essere prontamente ed adeguatamente informato, rendere chiarimenti, essere sentito e produrre documentazione.

Art. 11

Misure adottabili

Fondazione Biotechopolo di Siena

1. Agli obblighi di astensione assunti immediatamente dal Soggetto consegue l'avocazione dell'attività da parte del Responsabile della struttura oppure da parte del Direttore scientifico, del Direttore Generale o del Presidente, a seconda della struttura di appartenenza.
2. In caso di conflitto possono essere valutate ulteriori misure di prevenzione in base ai principi di idoneità (concreta possibilità/utilità di gestire il conflitto attraverso il rimedio scelto) e proporzionalità (considerati i criteri di cui all'articolo 10 del presente Regolamento).

Titolo IV – Disposizioni particolari per gli Organi e Organismi ex articolo. 2, lettere b), c), d), e), f) e g)

Art. 12

Obblighi di comunicazione ed esercizio dell'astensione negli Organi e Organismi della Fondazione

1. Il Presidente ed i componenti degli Organi ed Organismi collegiali, il Direttore scientifico, e il Direttore generale danno tempestivamente notizia dei casi di conflitti di interessi ed astensione dalle attività che li riguardano al Consiglio della Fondazione, al Collegio dei revisori ed al RPCT, all'OdV, astenendosi dal trattare la questione.
2. In tali casi, negli Organi ed Organismi collegiali il Presidente ed i componenti si astengono dalla discussione e dalla votazione dell'argomento, allontanandosi dalla seduta.
3. Qualora sia necessario deliberare sul conflitto o sull'astensione, decide il Consiglio utilizzando i criteri indicati dall'articolo 10 del presente Regolamento e, se il caso riguarda un componente del medesimo Consiglio, alla deliberazione non partecipa l'interessato.

Titolo V – Vigilanza, attuazione delle misure e norme finali

Art. 13

Vigilanza

1. Il controllo sul rispetto del presente Regolamento e sull'attività di vigilanza dei Responsabili delle strutture sulla sua attuazione è svolto dal RPCT in raccordo con l'Ufficio Risorse Umane, avendo per tali finalità accesso alle dichiarazioni di interessi trasmesse ed acquisite attraverso il sistema di protocollo informatico della Fondazione e ricevendo le comunicazioni indicate negli articoli 9 e 12 del presente Regolamento.
2. Il Consiglio verifica periodicamente l'insorgenza di conflitti di interesse dei componenti degli Organi e la compatibilità delle cariche dei componenti degli Organi con altre attività ed incarichi [articolo 13 comma 2, lettera s) dello Statuto].
La medesima verifica è svolta nei confronti del Direttore scientifico e del Direttore generale.

Fondazione Biotechopolo di Siena

A tal fine il Consiglio:

- a)** riceve le comunicazioni indicate negli articoli 9 e 12 del presente Regolamento;
 - b)** esamina, con cadenza trimestrale, il Registro dei conflitti tenuto ed aggiornato dal RPCT contenente tutti i casi di conflitto rilevanti all'interno della Fondazione.
 - c)** riceve, con cadenza semestrale, per il tramite della propria struttura di supporto, la relazione consuntiva riguardante le attività ed incarichi svolti dai componenti degli Organi della Fondazione, dal Direttore scientifico e dal Direttore generale.
- 3.** Con cadenza trimestrale, il Registro di cui al comma 2, lettera b) è trasmesso altresì all'OdV.

Art. 14

Norme di coordinamento ed entrata in vigore

- 1.** Quanto previsto dal presente Regolamento integra e si coordina con gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in ambito di conflitti di interessi, prevenzione della corruzione, incompatibilità [art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 1, comma 2 bis della legge 6 novembre 2012, n. 190, in riferimento agli enti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39; d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 16 del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36] e con quanto previsto, in adempimento dei predetti obblighi legislativi, dalla ulteriore normativa interna adottata dalla Fondazione in materia di codici etici, disciplinari e di comportamento.
- 2.** Il Presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

Allegato n. 1 - Dichiarazione di interessi